

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, ANTONIO BRUNO, CARIGLIA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI,
FERRAUTO, OCCHIPINTI, PAPPALARDO, ROMEO, VIZZINI**

Norme per la sicurezza dei locali in cui avviene
l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme

Presentata il 16 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 marzo 1990, n. 46, detta le norme per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Nelle norme che riguardano i vari settori citati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, per ambito di applicazione figurano « gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore ».

È noto e convalidato che la fuga di gas per la quasi totalità avviene non nell'impianto per il trasporto del gas dal punto di consegna al rubinetto che ne condiziona l'uso, ma da questo all'utilizzatore, sia esso fornello o stufa, anche se vi è

l'obbligo di realizzare questo impianto a regola d'arte, come giustamente richiesto dal comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1990.

Pertanto, se lo spirito e la volontà del legislatore sono volti ad eliminare le frequenti disgrazie che si verificano in tutto il territorio nazionale, creando una quantità impressionante di morti sia per esplosioni che per il formarsi di ossido di carbonio, è da auspicare che la legge testé approvata sia completata dalla previsione dell'obbligo di applicazione di apparecchiature (che ora esistono e che sono state tenute in esperimento per lungo tempo e poi positivamente certificate dai laboratori sperimentali del Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile), che agiscono tem-

pestivamente al primo apparire di gas in un locale da esse protetto, ed oltre a rilevarne l'esistenza segnalando acusticamente e otticamente, provvedono a togliere drasticamente corrente al locale stesso, eliminando così l'unica causa di innesco del gas accumulato per detta fuga o filtrato da altro ambiente e chiudano inoltre tempestivamente il rubinetto dell'impianto di trasporto del gas stesso.

La presente richiesta di obbligatorietà di apparecchio di prevenzione, come sopra descritto, trova ragione d'essere nella parità di obbligatorietà insita nell'articolo 7 della legge n. 46 del 1990 e che in particolare nei commi 2 e 3 fa obbligo, per quanto riguarda gli impianti elettrici, di essere dotati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità (salva vita) o di altri sistemi di protezione equivalenti.

Ora se è necessario l'impiego di questi apparecchi per l'impianto elettrico di un locale, si ritiene, a maggior ragione, neces-

sario l'obbligo di un apparecchio di prevenzione e sicurezza per il gas, onde evitare oltre alla perdita di vite umane le disastrose distruzioni di interi edifici che conseguono alle note esplosioni.

L'applicazione di questo apparecchio dovrà essere immediata per le nuove costruzioni e dilazionata ragionevolmente per quelle esistenti.

La distribuzione del gas sia liquido che aeriforme dovrà essere condizionata dal possedere e avere installato l'apparecchio di prevenzione e sicurezza, responsabilizzando della consegna e dell'uso del gas l'ente distributore.

Vogliamo inoltre ricordare che il Ministro per gli affari sociali ha avuto a suo tempo incarico dal Governo di ricercare apparecchi per la prevenzione e la sicurezza atti ad evitare le disgrazie che avvengono tra le mura domestiche e che a sua volta il Ministro ha nominato una commissione presieduta dal professor Menichella, il quale ha indicato l'apparecchio ricercato e sopra descritto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I locali in cui avviene l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme devono essere corredati di apparecchiatura idonea ad impedire lo scoppio del gas che sia fuoriuscito ed accumulato per fuga od altro motivo nel locale stesso.

2. L'apparecchiatura di cui al comma 1 deve essere rispondente alle norme emanate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ed incluse nelle norme tecniche di sicurezza dell'Ente nazionale italiano di unificazione.

3. L'apparecchio di cui al comma 1 deve essere congegnato in modo da togliere la corrente elettrica nel locale protetto e chiudere automaticamente il rubinetto del gas.